

**MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP)
PER I PRODOTTI ASSICURATIVI**

AVVERTENZA - Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, **prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione**. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I
Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione degli intermediari sottoindicati possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Identificazione dell'intermediario

TELEPASS ASSICURA S.r.l.

Sede legale: Via Laurentina, 449 – 00142 Roma (RM)
N° Iscriz. RUI: A000663580 - Sezione A (Agente) Data di iscrizione: 09/09/2020
Sito internet: www.telepassassicura.com Telefono: 06 89416360
PEC: telepassassicura@pec.telepass.com

Responsabile dell'attività d'intermediazione
Cognome e Nome: Conterno Loredana
Iscrizione alla Sezione RUI: A n° A000713445; Data iscrizione: 22 agosto 2022

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS è l'Autorità competente a vigilare sull'attività di distribuzione svolta

SEZIONE II
Informazioni sul modello di distribuzione

- a.** Telepass Assicura S.r.l. agisce su mandato di MetLife Europe d.a.c. - Rappresentanza Generale per l'Italia.
- b.** Il contratto non viene distribuito in collaborazione con altri intermediari ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

Telepass Assicura S.r.l. non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Telepass Assicura S.r.l.

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Telepass Assicura S.r.l. non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3 e 4, del Codice delle Assicurazioni Private, né rilascia alcuna raccomandazione personalizzata.

Telepass Assicura S.r.l. non distribuisce in modo esclusivo prodotti di una o più Imprese di assicurazione.

L'elenco delle imprese con cui Telepass Assicura ha o potrebbe avere rapporti d'affari è presente nella sezione "Informazioni societarie" su www.telepassassicura.com. E' facoltà del contraente richiedere la consegna o la trasmissione di tale elenco.

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni

L'intermediario percepisce una provvigione inclusa nel premio assicurativo

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

- a. I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- b. Con riferimento al contratto proposto, l'importo del premio viene addebitato sul conto indicato dal cliente anche per l'addebito del canone Telepass e dunque regolato mediante mezzo di pagamento elettronico, secondo quanto meglio specificato nelle condizioni di contratto.

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a. L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b. Il contraente, l'aderente, l'assicurato o comunque l'avente diritto a prestazioni assicurative, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha la facoltà di inoltrare reclamo per iscritto, con le seguenti modalità:

Alla Compagnia MetLife Europe d.a.c. -Rappresentanza Generale per l'Italia:

- nella sezione "Assistenza Clienti/Reclami" del sito www.metlife.it;
- scrivendo a MetLife Europe d.a.c. -Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Reclami, Via A. Vesalio, 6 - 00161 Roma;
- inviando una email a reclami@metlife.it;

inviando un fax al numero 06.49216300

Il reclamo eventualmente inoltrato all'intermediario è da quest'ultimo trasmesso all'impresa per la gestione ed il riscontro al reclamante. La Compagnia fornisce riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Il termine è sospeso per un massimo di 15 giorni per le integrazioni istruttorie con l'intermediario.

Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, il contraente e/o l'assicurato può rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21, 00187, Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo.

- c. L'avente diritto a prestazioni assicurative ha la facoltà di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile
- d. Il contraente ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nel DIP aggiuntivo.

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

L'intermediario informa il contraente che:

- a. può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2, della Legge 7 dicembre 2023, n. 193.
- b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico di cui all'art. 2, commi da 1 a 5, della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.